

(Codice interno: 458240)

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2021, n. 28

Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".**

1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la parola: *"dieci"* è sostituita con la parola: *"quindici"*.
2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è sostituita dalla seguente:

"c) l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;".

Art. 2**Norma transitoria.**

1. La modifica riferita alla durata di cui al comma 1 dell'articolo 1, si applica anche ai contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 settembre 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

Art. 2 - Norma transitoria.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 21 settembre 2021, n.28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1 - Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 giugno 2021, dove ha acquisito il n. 71 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Boron, Brescacin, Centenaro, Rizzotto, Barbisan, Bisaglia, Cavinato, Cestaro, Giacomini, Michieletto, Sandonà, Scatto, Vianello, Zecchinato, Maino, Villanova, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Ciambetti, Corsi, Dolfin, Favero, Finco, Pan, Puppato e Rigo.
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 2 settembre 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente consigliera Anna Maria Bigon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 settembre 2021, n. 28.

2 - Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il fondo di rotazione disciplinato dall'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, risponde alle necessità di migliorare l'offerta dei servizi erogati da soggetti privati non a scopo di lucro e pubblici, nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, mediante la riqualificazione degli immobili di proprietà dei medesimi.

Con particolare riferimento alle IPAB, il fondo in questione assolve all'ulteriore funzione di porsi come fattore premiante per la proficua gestione di questi enti.

Peraltro, è noto che con l'esplosione della pandemia da Sars-Cov-2 il sistema formato dai soggetti suindicati, in particolare quelli privati, è in forte difficoltà proprio a causa dell'emergenza sanitaria. La flessione del numero di ospiti, il blocco di nuovi ingressi e il conseguente calo degli introiti, insieme ai maggiori oneri di prevenzione, sanificazione e strutturali dettati dalle misure di contenimento del contagio, ipotecano la sostenibilità economico-finanziaria di molte delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate dalla Regione del Veneto.

La presente legge, introduce con l'articolo 1 due diverse modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, rispettivamente al terzo e al quarto comma.

La prima prevede un prolungamento di cinque anni della durata dei piani di rientro dei finanziamenti disposti dalla legge oggetto di modifica, e si inserisce nell'ambito degli strumenti che la Regione del Veneto ha già introdotto con provvedimenti amministrativi, finalizzati a garantire la sostenibilità attuale e futura del sistema sociale e socio-sanitario regionale e fronteggiare una crisi grave e imprevista, che rischia di minare la sostenibilità economica della rete dei servizi sociali e socio-sanitari, con pesanti ripercussioni sul piano sociale.

La seconda modifica proposta accoglie invece le istanze emerse con riferimento alle IPAB del Veneto che, quali enti di natura pubblica, comunque, in caso di mancata solvibilità ai fini della restituzione delle somme ricevute, sono soggette al procedimento di vigilanza e controllo di cui alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, che potrebbe sfociare, nei casi più gravi d'inadempimento, nel commissariamento dell'ente.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 21 luglio 2021.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 28 giugno 2021.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 28 luglio 2021 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 2 settembre 2021 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Giacomini, Maino, Michieletto, Vianello, Zecchinato (Zaia Presidente), Finco, Pan, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio, Razzolini (con delega del consigliere Soranzo), Speranzon (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon, Zottis (Partito Democratico Veneto), Lorenzoni (Gruppo Misto) e Baldin (Movimento 5 Stelle).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente consigliera Anna Maria Bigon, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

se guardiamo in questo momento alle strutture residenziali e semiresidenziali per gli anziani non possiamo non pensare a quello che è successo in questi ultimi due anni di pandemia. In quest’ottica probabilmente il provvedimento di cui discutiamo oggi potrebbe anche essere valido, visto che la proposta di prolungare nel tempo un indebitamento potrebbe effettivamente essere considerata come un “contributo”, ma credo però che quest’Aula abbia il dovere di pensare più in grande, non solo a tamponare l’emergenza. Considerato quello che queste strutture fanno a favore non solo degli ospiti ma anche e soprattutto delle loro famiglie, non possiamo non pensare alla riforma delle IPAB che da oltre vent’anni attende di essere varata, argomento che vede il Veneto maglia nera nazionale proprio perché è rimasta una delle ultime Regioni a dover ancora legiferare nonostante nel corso delle ultime legislature siano stati depositati diversi progetti di legge, da maggioranza e opposizione, di fatto mai portati in discussione.

In Veneto abbiamo 356 strutture residenziali, divise quasi equamente tra pubblico e privato, e 32.000 ospiti, ed è ormai evidente che nel momento in cui noi omettiamo di portare a termine questa riforma automaticamente andiamo ad indebolire le IPAB. Sappiamo tutti che, contrariamente alle strutture private, devono pagare di tasca loro, ad esempio, l’IRAP, le agevolazioni della legge n. 104, le maternità, in sostanza sono sottoposte ad un diverso regime per quanto riguarda i costi di gestione, e quello che è successo a causa della pandemia ha evidenziato ed esasperato le fragilità di queste strutture. Non avevano i dispositivi di protezione individuale, mancavano camici, gel e mascherine adatte, mancava e manca tuttora il personale, hanno sostenuto costi altissimi e da un conteggio fatto ci sarà un costo maggiore a carico degli utenti di circa 160 euro mensili.

La politica in questo caso non sta facendo il suo dovere. Nonostante le indagini demografiche che mostrano per i prossimi anni un invecchiamento progressivo della popolazione e, quindi, l’aumento esponenziale dei bisogni in questo settore, stiamo ancora una volta evitando di dare un riscontro fondamentale, che è quello, da una parte, della riforma e, dall’altra, di un sostegno vero alle strutture e di conseguenza alle famiglie.

Noi crediamo che sia assolutamente necessario intervenire in fretta, siamo già in grave ritardo. Nel momento in cui lo facciamo, però, dobbiamo considerare la totalità della materia e dobbiamo tenere a mente i servizi che queste strutture offrono agli utenti, che in questo caso coincidono con la fascia più fragile della popolazione, che più ha bisogno di attenzione e di cure.”

3 - Note agli articoli

Note all’articolo 1

- Il testo dell’art. 44 della legge regionale n. 45/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 - Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.

1. È istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” e successive modifiche ed integrazioni sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio della Regione del Veneto.

2. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i proprietari degli immobili oggetto di intervento o altro avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari purché appartengano alle categorie dei soggetti pubblici o dei soggetti privati non a scopo di lucro di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde, determina con proprio provvedimento le tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l’erogazione e rimborso dei finanziamenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l’autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità;

b) la ripartizione delle quote del fondo da destinare a finanziamento in conto capitale a fondo perduto ed a finanziamento in conto capitale a rimborso;

c) il finanziamento è concesso nel limite dell’80 per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti. Con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l’ammontare del finanziamento può coprire interamente le spese, sulla base di criteri predeterminati volti a premiare la gestione efficiente dell’ente;

d) sull’immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d’uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d’uso solo ai soggetti di cui al comma 2;

e) la restituzione del finanziamento può avere una durata massima di *quindici* anni;

f) deve essere garantita dal richiedente la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell’intero progetto;

- g) il finanziamento è erogato successivamente all'inizio dei lavori e per stati di avanzamento.
4. La Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, che deve prevedere, tra l'altro:
- a) il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
 - b) il piano di rimborso del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
 - c) *l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;*
 - d) la durata della convenzione stessa, che non può essere inferiore a dieci anni e le eventuali revoche.
5. L'ammissione al finanziamento è revocata:
- a) nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma, delle relative tempistiche e delle altre clausole stabilite dalla convenzione;
 - b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;
 - c) negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3.
6. Nel caso di revoca, le somme eventualmente erogate devono essere restituite entro il termine massimo di tre mesi dalla data di notifica dell'atto di revoca, anche mediante escussione della fideiussione. La Giunta regionale può prevedere, con il provvedimento di cui al comma 3, ulteriori modalità di restituzione.
7. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare progetti di carattere innovativo secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
8. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti dalla Regione. La sua dotazione può essere integrata da apporti provenienti dalle fondazioni bancarie e da altri istituti di credito sulla base di specifiche convenzioni, nonché da altri soggetti pubblici e privati.
9. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo attraverso la struttura regionale competente la quale, a tal fine, si avvale anche delle aziende ULSS nel cui ambito è collocato l'immobile oggetto di finanziamento.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione di crediti a medio-lungo termine" del bilancio di previsione 2018-2020."

4 - Struttura di riferimento

Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva